



R E G I O N E P U G L I A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. **706** del 16/05/2022 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: URB/DEL/2022/00009

OGGETTO: COMUNE DI TARANTO – Variante normativa al PRG per integrazione art. 14 delle NTA, “Zona di Verde Vincolato A2” costiera (zona omogenea di tipo E ex DM 1444/1968). – Approvazione ex art. 16 della LR 56/1980 e Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96 c.1 lett. c) delle NTA del PPTR.

L'anno 2022 addì 16 del mese di Maggio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Sebastiano G. Leo
V.Presidente	Raffaele Piemontese		
Assessore	Rosa Barone		
Assessore	Alessandro Delli Noci		
Assessore	Gianfranco Lopane		
Assessore	Anna G. Maraschio		
Assessore	Anna Maurodinoia		
Assessore	Rocco Palese		
Assessore	Donato Pentassuglia		
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE URBANISTICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: URB/DEL/2022/00009

oggetto: **COMUNE DI TARANTO** – Variante normativa al PRG per integrazione art. 14 delle NTA, “Zona di Verde Vincolato A2” costiera (zona omogenea di tipo E ex DM 1444/1968). – **Approvazione ex art. 16 della LR 56/1980 e Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96 c.1 lett. c) delle NTA del PPTR.**

L'Assessora all'Urbanistica, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai rispettivi Dirigenti della Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue.

PREMESSO

Il Comune di Taranto, munito di PRG approvato con DPGR n. 421 del 20/03/78 (con declaratoria di adeguamento alla LR 56/1980, giusta DGR n. 1185 del 23/03/89), con DCC n. 204 del 23/11/18 adottava la Variante normativa al PRG per l'integrazione dell'art. 14 delle NTA, relativo alla "Zona di Verde Vincolato A2" costiera (zona omogenea di tipo E ex DM 1444/1968) e con nota prot. 81242 del 14/06/19 trasmetteva i relativi atti, comprendenti:

- DCC n. 204 del 23/11/18, con inclusa relazione del Dirigente;
- attestazione prot. 81215 del 14/06/19, di pubblicazioni senza osservazioni;
- n. 5 tavole grafiche di supporto (ortofoto con l'individuazione delle zone A2-E2 e del limite dei 300 mt dalla costa).

Su detta Variante normativa risultano i seguenti adempimenti e comunicazioni:

- con nota prot. 18298 del 03/12/18 la Sezione Lavori Pubblici ha comunicato di non esprimere parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, in quanto non rientrante fra i casi elencati nella DGR 1309/2010 (approvazione del Documento tecnico rubricato "*Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*");
- con determinazione dirigenziale del Servizio VIA-VINCA n. 234 del 27/09/19 (pubblicata su BURP n. 113 del 02/10/19), in relazione allo specifico procedimento di "Valutazione di incidenza (screening) - ID_5493", è stato assunto di non richiedere l'attivazione della relativa procedura di valutazione;
- da comunicazione prot. 9180 del 24/07/19 della Sezione Autorizzazioni Ambientali e dal Portale Ambientale regionale, per quanto attiene agli adempimenti in materia di VAS risulta che la procedura di registrazione ai sensi dell'art. 7.4 del Regolamento Regionale 18/2013 (avviata in data 23/07/19) si è conclusa e non selezionata per la verifica (codice VAS-1525-REG-073027-034; caso di esclusione 7.2.a.viii);
- con nota prot. 1434 del 19/02/20 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rimetteva, in una prima fase, parere di non compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR.

A seguito del citato parere di non compatibilità paesaggistica, il Comune di Taranto con nota prot. 67948 del 04/05/21 ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- DCC n. 170 del 30/11/20, di "rettifica" alla precedente DCC n. 204/2018;
- attestazione prot. 67895 del 04/05/21 di pubblicazioni, senza osservazioni.

Sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comune di Taranto con la DCC n. 170/2020, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nuovo parere tecnico rimesso con nota prot. 2416 del 14/03/22 ha espresso in merito la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, con una modifica normativa di prescrizione del piano di smontaggio delle strutture e attività consentite e di ripristino dello stato quo ante.

In aggiunta, allo scopo di assicurare la peculiarità stagionale delle strutture e delle attività consentite ex novo con il presente procedimento, nel testo normativo si introduce ulteriore specificazione per la rimozione delle stesse ogni anno a conclusione della stagione estiva.

In definitiva, il testo integrato e modificato dell'art. 14 delle NTA del PRG è il seguente (in **grassetto** le integrazioni infine determinate dal Comune con le DCC n. 204/2018 e n. 170/2020 e in **MAIUSCOLO GRASSETTO** le modifiche integrative introdotte in questa sede):

“Art. 14 - Zona di Verde Vincolato (A2)

Entro i limiti delle zone o delle aree di verde vincolato istituite in particolare per assicurare la tutela e la conservazione di valori paesaggistici ambientali così come la protezione del patrimonio archeologico, è consentita la costruzione dei soli edifici destinati ai servizi per l'esercizio della attività agricole secondo i parametri riportati sulla tabella tipologica allegata e facente parte integrante del presente testo di Norme, con esclusione di qualsiasi costruzione residenziale.

Sono consentiti inoltre, per quelle aree ricomprese nella fascia dei 300 m. dalla linea di battigia, individuati negli elaborati grafici allegati alla presente, la realizzazione di strutture di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, E PER LE QUALI IL PROGETTO CONTENGA IL PIANO DI SMONTAGGIO E DI RIPRISTINO DELLO STATO QUO ANTE, in conformità alla eventuale concessione demaniale, alle norme del PPTR, del Piano Regionale delle Coste e, ove approvato, del Piano Comunale delle Coste.

LE PREDETTE STRUTTURE PER LA BALNEAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE AL TEMPO LIBERO, DI CARATTERE ESCLUSIVAMENTE STAGIONALE, VANNO RIMOSSE OGNI ANNO A CONCLUSIONE DELLA STAGIONE ESTIVA.

Le aree dichiarate d'interesse archeologico dalla Soprintendenza alle Antichità di Taranto non possono essere inoltre interessate da opere di scavo o di movimenti di terra in genere; queste aree infatti sono riservate a campagne di ricerca archeologica.

All'interno di questa zona tutte le costruzioni ed anche le trasformazioni colturali potranno essere attuate solamente a seguito del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza alle Antichità.”

VISTO

- il parere tecnico della Sezione Urbanistica posto in allegato A al presente provvedimento;
- il parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio posto in allegato B al presente provvedimento.

RITENUTO CHE

Alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai pareri tecnici allegati A e B, per la Variante normativa al PRG per l'integrazione dell'art. 14 delle NTA, relativo alla "Zona di Verde Vincolato A2" costiera (zona omogenea di tipo E ex DM 1444/1968) del Comune di Taranto adottata con DCC n. 204 del 23/11/18 e n. 170 del 30/11/20 di "rettifica", sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:

- **APPROVARE** detta Variante normativa, ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A), con le modifiche integrative sopra specificate;

- **RILASCIARE** per detta Variante normativa, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, il parere di compatibilità paesaggistica, per le motivazioni e nei termini e con la modifica di cui al parere tecnico rimesso con nota prot. 2416 del 14/03/22 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B).

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora all'Urbanistica relattrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e degli allegati A e B al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. n. 7/97 punto d), che attribuisce la competenza dell'atto alla Giunta Regionale, propone:

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessora all'Urbanistica, nelle premesse riportata.
2. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante normativa al PRG per l'integrazione dell'art. 14 delle NTA, relativo alla "Zona di Verde Vincolato A2" costiera (zona omogenea di tipo E ex DM 1444/1968) del Comune di Taranto, adottata con DCC n. 204 del 23/11/18 e n. 170 del 30/11/20 di "rettifica", con le modifiche integrative sopra specificate.
3. **DI RILASCIARE**, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, il parere di compatibilità paesaggistica per la suddetta Variante normativa al PRG del Comune di Taranto, per le motivazioni e nei termini e con la modifica di cui al parere tecnico rimesso con nota prot. 2416 del 14/03/22 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B).
4. **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Taranto, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale.

Il Funzionario P.O. del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Geom. Emanuele MORETTI)



Emanuele Moretti
21.04.2022 13:52:21
GMT+00:00

Il Funzionario P.O. del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(Arch. Luigi GUASTAMACCHIA)

Firmato digitalmente da:
LUIGI GUASTAMACCHIA
Regione Puglia
Firmato il: 21-04-2022 16:04:10
Seriale certificato: 903259
Valido dal 08-02-2021 al 08-02-2024

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(Arch. Vincenzo LASORELLA)



Vincenzo
Lasorella
22.04.2022
07:20:52
GMT+00:00

La Dirigente della Sezione Urbanistica
(Ing. Francesca PACE)



Francesca Pace
26.04.2022 08:56:48
GMT+00:00

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del DPGR n. 22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)



Paolo Francesco Garofoli
01.05.2022 16:57:49
GMT+00:00

L'Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)



ANNAGRAZIA
MARASCHIO
13.05.2022 07:49:50
GMT+00:00

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Urbanistica;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessora all'Urbanistica, nelle premesse riportata.
2. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante normativa al PRG per l'integrazione dell'art. 14 delle NTA, relativo alla "Zona di Verde Vincolato A2" costiera (zona omogenea di tipo E ex DM 1444/1968) del Comune di Taranto, adottata con DCC n. 204 del 23/11/18 e n. 170 del 30/11/20 di "rettifica", con le modifiche integrative sopra specificate.
3. **DI RILASCIARE**, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, il parere di compatibilità paesaggistica per la suddetta Variante normativa al PRG del Comune di Taranto, per le motivazioni e nei termini e con la modifica di cui al parere tecnico rimesso con nota prot. 2416 del 14/03/22 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B).
4. **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Taranto, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA



ALLEGATO A

oggetto: **COMUNE DI TARANTO** – Variante normativa al PRG per integrazione art. 14 delle NTA, "Zona di Verde Vincolato A2" costiera (zona omogenea di tipo E ex DM 1444/1968).

PARERE TECNICO

Il Comune di Taranto, munito di PRG approvato con DPGR n. 421 del 20/03/78 (con declaratoria di adeguamento alla LR 56/1980, giusta DGR n. 1185 del 23/03/89), con DCC n. 204 del 23/11/18 adottava la Variante normativa al PRG per l'integrazione dell'art. 14 delle NTA, relativo alla "Zona di Verde Vincolato A2" costiera (zona omogenea di tipo E ex DM 1444/1968) e con nota prot. 81242 del 14/06/19 trasmetteva i relativi atti, comprendenti:

- DCC n. 204 del 23/11/18, con inclusa relazione del Dirigente;
- attestazione prot. 81215 del 14/06/19, di pubblicazioni senza osservazioni;
- n. 5 tavole grafiche di supporto (ortofoto con l'individuazione delle zone A2-E2 e del limite dei 300 mt dalla costa).

Su detta Variante normativa risultano i seguenti adempimenti e comunicazioni:

- con nota prot. 18298 del 03/12/18 la Sezione Lavori Pubblici ha comunicato di non esprimere parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, in quanto non rientrante fra i casi elencati nella DGR 1309/2010 (approvazione del Documento tecnico rubricato "*Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*");
- con determinazione dirigenziale del Servizio VIA-VINCA n. 234 del 27/09/19 (pubblicata su BURP n. 113 del 02/10/19), in relazione allo specifico procedimento di "Valutazione di incidenza (screening) - ID_5493", è stato assunto di non richiedere l'attivazione della relativa procedura di valutazione;
- da comunicazione prot. 9180 del 24/07/19 della Sezione Autorizzazioni Ambientali e dal Portale Ambientale regionale, per quanto attiene agli adempimenti in materia di VAS risulta che la procedura di registrazione ai sensi dell'art. 7.4 del Regolamento Regionale 18/2013 (avviata in data 23/07/19) si è conclusa e non selezionata per la verifica (codice VAS-1525-REG-073027-034; caso di esclusione 7.2.a.viii);
- con nota prot. 1434 del 19/02/20 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rimetteva, in una prima fase, parere di non compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR.

A seguito del citato parere di non compatibilità paesaggistica, il Comune di Taranto con nota prot. 67948 del 04/05/21 ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- DCC n. 170 del 30/11/20, di "rettifica" alla precedente DCC n. 204/2018;
- attestazione prot. 67895 del 04/05/21 di pubblicazioni, senza osservazioni.



Sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comune di Taranto con la DCC n. 170/2020, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nuovo parere tecnico rimesso con nota prot. 2416 del 14/03/22 ha espresso in merito la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, con una modifica normativa.

Ciò premesso, si rappresenta che la relazione riportata nella DCC n. 204/2018 di adozione, richiamate le previsioni della vigente strumentazione urbanistica comunale e le disposizioni delle sopravvenute disposizioni di tutela e di pianificazione territoriale regionale (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e Piano Regionale delle coste), motiva e descrive la Variante normativa -come inizialmente proposta- nei seguenti termini (in stralcio):

“(…) con riferimento alle zone A2, tali aree il P.R.G. le destina a verde vincolato istituite ad assicurare la conservazione dei valori paesaggistici ambientali e la tutela del patrimonio archeologico eventualmente presente, esse si collocano prevalentemente a ridosso del litorale dove il comune riceve numerose richieste di installazione di attrezzature balneari removibili e stagionali che, pur rispettando tutte le norme in vigore (compreso la L.R. 17/2015 del PRC e l’art.45 del PPTR) risultano in contrasto con la disciplina vigente di PRG per le A2 “verde vincolato”, che consentono esclusivamente attività agricola;

il PPTR all’art. 45 consente, alle condizioni ivi indicate, nei territori costieri, l’installazione di attrezzature balneari removibili e stagionali, di aree a verde attrezzato e di aree di sosta e parcheggio;

(omissis)

Pertanto, si ritiene necessario procedere ad una variazione dell’art. 14 delle N.T.A. del P.R.G., al fine di permettere, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, nella progettazione di piani, progetti e interventi nelle “zone di verde vincolato” ricadenti nei “Territori Costieri” definiti dal PPTR, quanto consentito dallo stesso art. 45 delle N.T.A. del PPTR, riformulando l’articolo 14 delle N.T.A. del P.R.G. come di seguito riportato (omissis)”

Detta Variante, afferente all'integrazione dell'art. 14 delle NTA del vigente PRG che regola la "Zona di Verde Vincolato A2" costiera (corrispondente a zona omogenea agricola speciale vincolata di tipo E ex DM 1444/1968) ha la finalità di consentire la dotazione di servizi e attrezzature di uso collettivo per la balneazione e la fruizione pubblica della fascia litoranea, operando diretto riferimento alle previsioni e prescrizioni dell'art. 45 del PPTR.

In estrema sintesi, con la proposta iniziale veniva ammessa la realizzazione di:

- strutture balneari da rimuovere al termine della stagione estiva;
- aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero;
- aree di sosta e parcheggio.

Nella successiva DCC n. 170/2020 di "rettifica", assunta a seguito del citato primo parere paesaggistico sfavorevole della Sezione regionale, viene esposto quanto appreso:

“Con nota Prot. r_puglia/AOO_145-15/07/2020/5369, la competente Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio, ha trasmesso il Parere Tecnico relativo al procedimento in oggetto già trasmesso alla Sezione



Urbanistica con nota n. 1434 del 19.02.2020. Dal parere si evince che la variante urbanistica normativa al P.R.G., relativamente all'articolo 14 delle N.T.A. del P.R.G., come adottata dal Consiglio Comunale risulta in contrasto con le misure di salvaguardia e utilizzazione di alcuni BP e UCP che ricadono nelle "zone di Verde vincolato" incluse nei Territori Costieri, in particolare per la previsione generalizzata di aree di sosta e parcheggi non consentiti in tali specifici contesti paesaggistici; Verificata la necessità di procedere con la Variante in esame in quanto la volontà politica espressa dal Consiglio Comunale mira a risolvere le urgenti problematiche inerenti le aree costiere destinate da sempre alla balneazione e servizi annessi, anche nell'ottica di uno sviluppo turistico del Comune di Taranto alternativo alla monocultura dell'acciaio che fin qui ha caratterizzato l'economia cittadina; Verificata la possibilità di perfezionare la proposta adottata dal Consiglio Comunale in modo da evitare ulteriori e ripetuti procedimenti amministrativi, semplicemente rettificando la Deliberazione adottata in coerenza con il parere della Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia, senza aggiungere alcun elemento nuovo alla Deliberazione già adottata ma semplicemente eliminando ogni riferimento alle NTA dei Territori Costieri del PPTR, a spazi di sosta e parcheggi e a modalità d'uso specifiche che saranno invece lasciate alla valutazione specifica di ogni singolo procedimento;

Si è ritenuto necessario procedere ad una rettifica della proposta di variazione dell'art. 14 delle N.T.A. del P.R.G., adottata con Del.C.C. n.204 del 23.11.2018, in coerenza con il Parere Tecnico della Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia, riformulando l'articolo 14 delle N.T.A. del P.R.G. come di seguito riportato, eliminando le parti ritenute in contrasto con il PPTR (caratteri barrati):

"Entro i limiti delle zone o delle aree di verde vincolato istituite in particolare per assicurare la tutela e la conservazione di valori paesaggistici ambientali così come la protezione del patrimonio archeologico, è consentita la costruzione dei soli edifici destinati ai servizi per l'esercizio della attività agricole secondo i parametri riportati sulla tabella tipologica allegata e facente parte integrante del presente testo di Norme, con esclusione di qualsiasi costruzione residenziale.

Sono consentiti inoltre, per quelle aree ricomprese nella fascia dei 300 m. dalla linea di battigia, individuati negli elaborati grafici allegati alla presente "Territori Costieri" definiti dal PPTR , la realizzazione di strutture di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero , in conformità alla eventuale concessione demaniale, alle norme del Piano Regionale delle Coste e, ove approvato, del Piano Comunale delle Coste e del PPTR. In particolare, in conformità al PPTR, sono ammissibili piani, progetti e interventi che prevedano la realizzazione di:

~~b2) aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli;~~

~~b3) attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;~~

~~b4) realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;~~

Le aree dichiarate d'interesse archeologico dalla Soprintendenza alle Antichità di Taranto non possono essere inoltre interessate da opere di scavo o di movimenti di terra in genere; queste aree infatti sono riservate a campagne di ricerca archeologica. All'interno di questa zona tutte le costruzioni ed anche le trasformazioni culturali potranno essere attuate solamente a seguito del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza alle Antichità."



Viene precisato altresì (al punto 4 del deliberato):

""di prendere atto (...) in quanto la presente rettifica non modifica in alcuna parte il contenuto della DCC n. 204 del 23/11/18 (se non per mera sottrazione delle parti ritenute in contrasto con il PPTR secondo il parere tecnico della Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia)...""

Nella integrazione "rettificata" dell'art. 14 resta ammessa, nelle aree ricomprese nella fascia dei 300 m. dalla linea di battigia, individuate negli elaborati grafici, unicamente la realizzazione di "strutture di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero".

Sotto l'aspetto amministrativo e procedurale, la proposta di Variante normativa al PRG in argomento risulta ammissibile ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 55 della LR 56/1980, atteso che il Comune di Taranto è munito di PRG con declaratoria di adeguamento alla LR 56/1980 giusta DGR n. 1185 del 23/03/89.

Nel merito tecnico-urbanistico, si prende atto delle finalità, specificazioni e motivazioni comunali complessivamente sopra esposte, nel rispetto del PPTR, delle norme del Piano Regionale e del Piano Comunale delle Coste e della disciplina relativa alle concessioni demaniali; si ritiene pertanto detta proposta adeguatamente motivata e condivisibile, considerato inoltre che nella zona in esame restano confermate le norme di tutela dei valori paesaggistici, ambientali e archeologici e la destinazione preminente agricola, come da vigente PRG.

Quanto innanzi, sulla scorta e con la modifica normativa di cui al parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, rimesso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in allegato alla nota prot. 2416 del 14/03/22 (come di seguito specificato).

In aggiunta, allo scopo di assicurare la peculiarità stagionale delle strutture e delle attività consentite ex novo con il presente procedimento, nel testo normativo si introduce la seguente ulteriore specificazione:

""Le predette strutture per la balneazione e attività connesse al tempo libero, di carattere esclusivamente stagionale, vanno rimosse ogni anno a conclusione della stagione estiva.""

In definitiva, il testo integrato e modificato dell'art. 14 delle NTA del PRG è il seguente (in **grassetto** le integrazioni infine determinate dal Comune con le DCC n. 204/2018 e n. 170/2020 e in **MAIUSCOLO GRASSETTO** le modifiche integrative introdotte in questa sede):

""Art. 14 - Zona di Verde Vincolato (A2)

Entro i limiti delle zone o delle aree di verde vincolato istituite in particolare per assicurare la tutela e la conservazione di valori paesaggistici ambientali così come la protezione del patrimonio archeologico, è consentita la costruzione dei soli edifici destinati ai servizi per l'esercizio della attività agricole secondo i parametri riportati sulla tabella tipologica allegata e facente parte integrante del presente testo di Norme, con esclusione di qualsiasi costruzione residenziale.

Sono consentiti inoltre, per quelle aree ricomprese nella fascia dei 300 m. dalla linea di battigia, individuati



negli elaborati grafici allegati alla presente, la realizzazione di strutture di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, E PER LE QUALI IL PROGETTO CONTENGA IL PIANO DI SMONTAGGIO E DI RIPRISTINO DELLO STATO QUO ANTE, in conformità alla eventuale concessione demaniale, alle norme del PPTR, del Piano Regionale delle Coste e, ove approvato, del Piano Comunale delle Coste.

LE PREDETTE STRUTTURE PER LA BALNEAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE AL TEMPO LIBERO, DI CARATTERE ESCLUSIVAMENTE STAGIONALE, VANNO RIMOSSE OGNI ANNO A CONCLUSIONE DELLA STAGIONE ESTIVA.

Le aree dichiarate d'interesse archeologico dalla Soprintendenza alle Antichità di Taranto non possono essere inoltre interessate da opere di scavo o di movimenti di terra in genere; queste aree infatti sono riservate a campagne di ricerca archeologica.

All'interno di questa zona tutte le costruzioni ed anche le trasformazioni colturali potranno essere attuate solamente a seguito del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza alle Antichità."

Alla luce delle sopra riportate risultanze istruttorie, si esprime parere favorevole di approvazione, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980, della Variante normativa al PRG per l'integrazione dell'art. 14 delle NTA, relativo alla "Zona di Verde Vincolato A2" costiera (zona omogenea di tipo E ex DM 1444/1968), adottata dal Comune di Taranto con DCC n. 204 del 23/11/18 e n. 170 del 30/11/2020 di rettifica, con le modifiche integrative sopra specificate.

il funzionario p.o.

(Geom. Emanuele Moretti)



Emanuele Moretti
21.04.2022
13:53:24
GMT+00:00

**LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(ING. FRANCESCA PACE)**



Francesca Pace
26.04.2022 08:56:48
GMT+00:00



**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'
URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.48 del D. Lgs n. 82/2005

**Regione Puglia
Sezione Urbanistica**
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNE DI TARANTO. Variante al PRG per integrazione art. 14 NTA, Verde Vincolato A2-E2, adottata con DCC n. 204 del 23.11.18. Rettifica con DCC n. 170 del 30.11.2020. TRASMISSIONE PARERE TECNICO

Con la presente si trasmette per i provvedimenti di propria competenza il parere tecnico in merito all'istanza di parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art 96.1.c delle NTA del PPTR per l'approvazione ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980 della variante in oggetto richiesta dal Comune di Taranto.

**Il Funzionario PO
Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri
(arch. Luigi Guastamacchia)**

Firmato digitalmente da:
LUIGI GUASTAMACCHIA
Regione Puglia
Firmato il: 14-03-2022 12:28:36
Seriale certificato: 903259
Valido dal 08-02-2021 al 08-02-2024



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

COMUNE DI TARANTO

Variante al PRG per integrazione art. 14 NTA, Verde Vincolato A2-E2, adottata con DCC n. 204 del 23.11.18. Rettifica con DCC n. 170 del 30.11.2020.

PARERE TECNICO

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

PREMESSO CHE

- Con nota protocollo n.25145 del 19.02.2019, acquisita al prot.di questa Sezione con n. 145/1354 del 19.02.2019, il Comune di Taranto ha trasmesso la richiesta di parere di compatibilità paesaggistica (art. 96.1.c delle NTA del PPTR) per la variante urbanistica al PRG per l'integrazione dell'art. 14 NTA "Verde Vincolato A2-E2", adottata con DCC n. 204 del 23.11.18. Con la suddetta istanza il Comune ha allegato la seguente documentazione:
 - Delibera di CC n. 204 del 23.11.2018 di dotare ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1980, n. 56, la variante urbanistica normativa al PRG, relativamente all'articolo 14 delle NTA del PRG;
 - Relazione di compatibilità paesaggistica;
 - File vettoriali o shape (WG584 -fuso 33N) della localizzazione dell'intervento.

- Con nota prot. n. 145/1441 del 21.02.2019 questa Sezione ha comunicato al Comune di Taranto che:

"vista la documentazione agli atti si rappresenta che la Sezione scrivente potrà esprimere il parere di propria competenza ad esito delle controdeduzioni che il Consiglio Comunale avrà formulato per le eventuali osservazioni proposte in seguito alla pubblicazione ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980 della variante in oggetto."

- Con nota prot. n. 81281 del 14.06.2019, acquisita al protocollo di questa Sezione con n. 145/5094 del 17.06.2019, il Comune di Taranto ha trasmesso la nota del Dirigente - Direzione Pianificazione Urbanistica con la quale si attesta che non risultano pervenute osservazioni a seguito dell'avviso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 15 della LR 56/1980;

- Con nota prot. n. 079/9140 del 15.10.2019, acquisita al protocollo di questa Sezione con n. 145/8261 del 15.10.2019, il Servizio Strumentazione Urbanistica della Regione Puglia ha richiesto al Comune di Taranto integrazioni ivi compreso il parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96.1.c delle NTA del PPTR;



- Con nota prot. n. 145/1434 del 19.02.2020 questa Sezione ha ritenuto che per la Variante al PRG per integrazione art. 14 NTA, Verde Vincolato A2-E2, adottata con Delibera di CC n. 204 del 23.11.18 non possa essere espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica ex art. 96.1.c poiché detta variante è in contrasto con le prescrizioni e misure di salvaguardia e utilizzazione dei relativi BP e UCP che interessano direttamente le "zone di verde vincolato" ricadenti nei "Territori Costieri".

PRESO ATTO CHE con nota prot. n.5894 del 17.05.2021, acquisita al prot. di questa Sezione con n. 145/5369 del 15.07.2021, il Comune di Taranto, ha trasmesso la richiesta di parere di compatibilità paesaggistica (art. 96.1.c delle NTA del PPTR) per Variante al PRG per integrazione art. 14 NTA, Verde Vincolato A2-E2, adottata con DCC n. 204 del 23.11.18 e rettificata con DCC n. 170 del 30.11.2020 a seguito della nota di questa Sezione protocollo n. 145/1434 del 19.02.2020. La documentazione risulta costituita dai seguenti elaborati:

NOME File	IMPRONTA MD5
ATTESTAZIONE FIRMATA DIRIGENTE.pdf	1daf92793eef6d1fb61749176f034ce1
Delibera A2 variazione.pdf	698dd75b6e792867af2e3275db31f379
Delibera C.C. n.204-2018.pdf	fb0003b3887961692f50d79acb433b8d
PARERE SISMICO REGIONALE.pdf	c9cfac0b1268bf7704f00e29c4e705a7
ZONE A2_TAV. 1_SU ORTOFOTO.pdf	f26f8124afd4e84757639d6ed2936f90
ZONE A2_TAV. 2_SU ORTOFOTO.pdf	fab0b0feb96b1b469bc1ce5b0fc80db6
ZONE A2_TAV. 3_SU ORTOFOTO.pdf	b2a5746b1449a6f5d1cebe86234f05e6
ZONE A2_TAV. 4_SU ORTOFOTO.pdf	9d4141d0343f551055072f9e108a73ab
ZONE A2_TAV. 5_SU ORTOFOTO.pdf	956a1f3e509136bb081bf783a7c9d4b9
Attestazione pubblicizzazione e osservazioni.pdf	d50de83929460982ec6ef94987e83db0

DATO CHE

- Con nota n. 089/24/07/2019/0009180 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato che per la variante in oggetto si è conclusa la procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del 18/2013 -, nel periodo 26.06.2019 -23.07.2019;
- Con atto dirigenziale n. 234 del 27.09.2019 del dirigente del Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia si è determinato di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per la Variante urbanistica alle NTA del vigente PRG riguardante l'art. 14 (Tab. A2) "Zona di verde vincolato".

(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE)

EVIDENZIATO CHE il Comune di Taranto è dotato di un Piano Regolatore Generale (di seguito PRG) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 421 del 20.03.1978.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

PREMESSO CHE la Variante al PRG in oggetto come adottata con Delibera di CC n.204 del 23.11.2018 interessa le zone territoriali omogenee "A2", classificate dal vigente PRG come zone E - verde vincolato dal PRG vigente, che risultano assoggettate a piano particolareggiato.

Dette aree sono come di seguito disciplinate Articolo 14 (Tab. A2) delle NTA di PRG.

"Entro i limiti delle zone o delle aree di verde vincolato istituite in particolare per assicurare la tutela e la conservazione di valori paesaggistici ambientali così come la protezione del patrimonio archeologico, è consentita la costruzione dei soli edifici destinati ai servizi per l'esercizio della attività agricole secondo i parametri riportati sulla tabella tipologica allegata e facente parte integrante del presente testo di Norme, con esclusione di qualsiasi costruzione residenziale.

Le aree dichiarate d'interesse archeologico dalla Soprintendenza alle Antichità di Taranto non possono essere inoltre interessate da opere di scavo o di movimenti di terra in genere; queste aree infatti sono riservate a campagne di ricerca archeologica.

All'interno di questa zona tutte le costruzioni ed anche le trasformazioni colturali potranno essere attuate solamente a seguito del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza alle Antichità."

Nella Delibera di CC n.204 del 23.11.2018 viene rappresentato che:

"con riferimento alle zone A2, tali aree il P.R.G. le destina a verde vincolato istituite ad assicurare la conservazione dei valori paesaggistici ambientali e la tutela del patrimonio archeologico eventualmente presente, esse si collocano prevalentemente a ridosso del litorale dove il comune riceve numerose richieste di installazione di attrezzature balneari removibili e stagionali che, pur rispettando tutte le norme in vigore (compreso la L.R. 17/2015 del PRC e l'art.45 del PPTR) risultano in contrasto con la disciplina vigente di PRG per le A2 "verde vincolato", che consentono esclusivamente attività agricola;

il PPTR all'art. 45 consente, alle condizioni ivi indicate, nei territori costieri, l'installazione di attrezzature balneari rimovibili e stagionali, di aree a verde attrezzato e di aree di sosta e parcheggio."

Pertanto il Comune di Taranto così come riportato nella Delibera di CC n.204 del 23.11.2018 ha ritenuto necessario:

"procedere ad una variazione dell'art. 14 delle N.T.A. del P.R.G., al fine di permettere, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, nella progettazione di piani, progetti e interventi nelle "zone di verde vincolato" ricadenti nei "Territori Costieri" definiti dal PPTR, quanto consentito dallo stesso art. 45 delle N.T.A. del PPTR, riformulando l'articolo 14 delle



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

N.T.A. del P.R.G. come di seguito riportato (le modifiche sono evidenziate in grassetto sottolineato):

Entro i limiti delle zone o delle aree di verde vincolato istituite in particolare per assicurare la tutela e la conservazione di valori paesaggistici ambientali così come la protezione del patrimonio archeologico, è consentita la costruzione dei soli edifici destinati ai servizi per l'esercizio della attività agricole secondo i parametri riportati sulla tabella tipologica allegata e facente parte integrante del presente testo di Norme, con esclusione di qualsiasi costruzione residenziale.

Sono consentiti inoltre, per quelle aree ricomprese nei "Territori Costieri" definiti dal PPTR, la realizzazione di strutture balneari stagionali da rimuovere al termine della stagione estiva, in conformità alla eventuale concessione demaniale, alle norme del Piano Regionale delle Coste e, ove approvato, del Piano Comunale delle Coste e del PPTR. In particolare, in conformità al PPTR, sono ammissibili piani, progetti e interventi che prevedano la realizzazione di:

b2) aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli;

b3) attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;

Le aree dichiarate d'interesse archeologico dalla Soprintendenza alle Antichità di Taranto non possono essere inoltre interessate da opere di scavo o di movimenti di terra in genere; queste aree infatti sono riservate a campagne di ricerca archeologica.

All'interno di questa zona tutte le costruzioni ed anche le trasformazioni colturali potranno essere attuate solamente a seguito del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza alle Antichità."

DATO ATTO CHE a seguito della nota di questa Sezione prot. n. 145/1434 del 19.02.2020 il Comune di Taranto con Delibera di CC n. 170 del 30.11.2020 di rettifica alla Delibera di CC n. 204 del 23.11.2018, ha rappresentato quanto segue:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

“Con nota Prot. r_puglia/AOO_145-15/07/2020/5369, la competente Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio, ha trasmesso il Parere Tecnico relativo al procedimento in oggetto già trasmesso alla Sezione Urbanistica con nota n. 1434 del 19.02.2020. Dal parere si evince che la variante urbanistica normativa al P.R.G., relativamente all’articolo 14 delle N.T.A. del P.R.G., come adottata dal Consiglio Comunale risulta in contrasto con le misure di salvaguardia e utilizzazione di alcuni BP e UCP che ricadono nelle “zone di Verde vincolato” incluse nei Territori Costieri, in particolare per la previsione generalizzata di aree di sosta e parcheggi non consentiti in tali specifici contesti paesaggistici; Verificata la necessità di procedere con la Variante in esame in quanto la volontà politica espressa dal Consiglio Comunale mira a risolvere le urgenti problematiche inerenti le aree costiere destinate da sempre alla balneazione e servizi annessi, anche nell’ottica di uno sviluppo turistico del Comune di Taranto alternativo alla monocultura dell’acciaio che fin qui ha caratterizzato l’economia cittadina; Verificata la possibilità di perfezionare la proposta adottata dal Consiglio Comunale in modo da evitare ulteriori e ripetuti procedimenti amministrativi, semplicemente rettificando la Deliberazione adottata in coerenza con il parere della Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia, senza aggiungere alcun elemento nuovo alla Deliberazione già adottata ma semplicemente eliminando ogni riferimento alle NTA dei Territori Costieri del PPTR, a spazi di sosta e parcheggi e a modalità d’uso specifiche che saranno invece lasciate alla valutazione specifica di ogni singolo procedimento;

Si è ritenuto necessario procedere ad una rettifica della proposta di variazione dell’art. 14 delle N.T.A. del P.R.G., adottata con Del.C.C. n.204 del 23.11.2018, in coerenza con il Parere Tecnico della Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia, riformulando l’articolo 14 delle N.T.A. del P.R.G. come di seguito riportato, eliminando le parti ritenute in contrasto con il PPTR (caratteri barrati):

“Entro i limiti delle zone o delle aree di verde vincolato istituite in particolare per assicurare la tutela e la conservazione di valori paesaggistici ambientali così come la protezione del patrimonio archeologico, è consentita la costruzione dei soli edifici destinati ai servizi per l’esercizio della attività agricole secondo i parametri riportati sulla tabella tipologica allegata e facente parte integrante del presente testo di Norme, con esclusione di qualsiasi costruzione residenziale.

Sono consentiti inoltre, per quelle aree ricomprese nella fascia dei 300 m. dalla linea di battigia, individuati negli elaborati grafici allegati alla presente “Territori Costieri” definiti dal PPTR , la realizzazione di strutture di facile amovibilità per la



balneazione e altre attività connesse al tempo libero , in conformità alla eventuale concessione demaniale, alle norme del Piano Regionale delle Coste e, ove approvato, del Piano Comunale delle Coste e del PPTR. In particolare, in conformità al PPTR, sono ammissibili piani, progetti e interventi che prevedano la realizzazione di:

b2) aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli;

b3) attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;

Le aree dichiarate d'interesse archeologico dalla Soprintendenza alle Antichità di Taranto non possono essere inoltre interessate da opere di scavo o di movimenti di terra in genere; queste aree infatti sono riservate a campagne di ricerca archeologica. All'interno di questa zona tutte le costruzioni ed anche le trasformazioni colturali potranno essere attuate solamente a seguito del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza alle Antichità."

(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)

Premesso che il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente del Comune di Taranto non risulta adeguato ai sensi dell'art. 97 delle NTA al vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), dalla consultazione degli elaborati del PPTR si rileva quanto segue:

- **Struttura Idro - geomorfologica:**
 - **Beni paesaggistici:** le aree oggetto di variante sono interessate dai seguenti beni paesaggistici della suddetta struttura:
 - **Territori Costieri;**
 - **Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.**
 - **Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):** le aree oggetto di variante sono interessate dai seguenti Ulteriori Contesti Paesaggistici della suddetta struttura nel dettaglio dal:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

- **Lame e Gravine;**
- **Cordoni dunari;**
- **Versanti;**
- **Doline;**
- **Grotte;**
- **Aree soggette a vincolo idrogeologico.**

- Struttura ecosistemica e ambientale
 - *Beni paesaggistici*: le aree oggetto di variante sono interessate dai seguenti beni paesaggistici della suddetta struttura:
 - **Parchi e Riserve.**
 - *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: le aree oggetto di variante sono interessate dai seguenti ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura:
 - **Aree Umide;**
 - **Aree di rispetto dei boschi;**
 - **Siti di rilevanza naturalistica.**

- Struttura antropica e storico-culturale
 - *Beni paesaggistici*: le aree oggetto di variante sono interessate dai seguenti ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
 - **Immobili e le aree di notevole interesse pubblico;**
 - *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: le aree oggetto di variante sono interessate dai seguenti ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura:
 - **Testimonianze della stratificazione insediativa;**
 - **Area di rispetto delle componenti culturali insediative;**
 - **Aree di rispetto dei tratturi;**
 - **Strade panoramiche.**

Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), si rappresenta che l'area d'intervento ricade nell'Ambito Territoriale "Arco Jonico Tarantino", e nella Figura Territoriale "Il paesaggio delle gravine".

(VALUTAZIONI SULLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DELLA VARIANTE)

Premesso che il PRG del Comune di Taranto non è adeguato al PPTR ai sensi dell'art. 97 delle NTA e che per l'approvazione della variante degli strumenti urbanistici generali sottoposte ad approvazione regionale è necessario, ai sensi dell'art 96.1.c delle NTA del



PPTR, valutare la compatibilità al PPTR verificando la coerenza e la compatibilità della variante con:

- a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
- b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda d'ambito di riferimento;
- c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all'art. 6;
- d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.

Con riferimento alla variante normativa dell'art. 14 delle NTA del PRG del Comune di Taranto, come adottata con DCC n. 204 del 23.11.2018 e rettificata con DCC n. 170 del 30.11.2020 si rappresenta che la stessa prevede, nelle "zone di verde vincolato" la:

"realizzazione di strutture di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, in conformità alla eventuale concessione demaniale, alle norme del Piano Regionale delle Coste e, ove approvato, del Piano Comunale delle Coste e del PPTR."

Tuttavia, detti interventi, seppur ammissibili dalle prescrizioni di cui all'art. 45 per il BP "**Territori Costieri**" risultano in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia ed utilizzazione di alcuni BP e UCP che interessano direttamente le "zone di verde vincolato" nel dettaglio risultano in contrasto con:

- le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 56 per l'UCP "**Cordoni Dunari**" che considerano al comma 2.a1 non ammissibile la modificazione dello stato dei luoghi e al comma 2.a2 non ammissibile gli interventi di nuova edificazione;
- le prescrizioni di cui all'art. 62 per il BP "**Boschi**" che considerano al comma 2.a3 non ammissibile la nuova edificazione;
- le prescrizioni di cui all'art. 80 per il BP "**zone di interesse archeologico**" che considerano al comma 2.a2 non ammissibile la realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 81 per l'UCP "**Testimonianze della stratificazione insediativa**" che considerano al comma 2.a2 non ammissibile la realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 82 per l'UCP "**Area di rispetto delle componenti culturali insediate**" che considerano al comma 2.a2 non ammissibile la realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio.

(CONCLUSIONI)

Tutto ciò premesso si ritiene che possa essere espresso, con le modifiche di seguito riportate e finalizzate al superamento dei contrasti evidenziati con le NTA del PPTR,



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

PARERE FAVOREVOLE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la "Variante al PRG per integrazione art. 14 NTA, Verde Vincolato A2-E2, adottata con DCC n. 204 del 23.11.18 e rettifica con DCC n. 170 del 30.11.2020".

Modifiche

Sia come si seguito, al fine di non contrastare con le NTA del PPTR, integrato e modificato l'art. 14 delle NTA del PRG (in MAIUSCOLO GRASSETTO E CORSIVO la parte integrata):

"Entro i limiti delle zone o delle aree di verde vincolato istituite in particolare per assicurare la tutela e la conservazione di valori paesaggistici ambientali così come la protezione del patrimonio archeologico, è consentita la costruzione dei soli edifici destinati ai servizi per l'esercizio della attività agricole secondo i parametri riportati sulla tabella tipologica allegata e facente parte integrante del presente testo di Norme, con esclusione di qualsiasi costruzione residenziale.

Sono consentiti inoltre, per quelle aree ricomprese nella fascia dei 300 m. dalla linea di battigia, individuati negli elaborati grafici allegati alla presente "Territori Costieri" definiti dal PPTR, la realizzazione di strutture di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, E PER LE QUALI IL PROGETTO CONTENGA IL PIANO DI SMONTAGGIO E DI RIPRISTINO DELLO STATO QUO ANTE, in conformità alla eventuale concessione demaniale, alle norme DEL PPTR, del Piano Regionale delle Coste e, ove approvato, del Piano Comunale delle Coste.

In particolare, in conformità al PPTR, sono ammissibili piani, progetti e interventi che prevedano la realizzazione di:

~~*b2) aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli;*~~

~~*b3) attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;*~~

~~*b4) realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;*~~



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

Le aree dichiarate d'interesse archeologico dalla Soprintendenza alle Antichità di Taranto non possono essere inoltre interessate da opere di scavo o di movimenti di terra in genere; queste aree infatti sono riservate a campagne di ricerca archeologica. All'interno di questa zona tutte le costruzioni ed anche le trasformazioni colturali potranno essere attuate solamente a seguito del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza alle Antichità."

Il Funzionario P.O
Autorizzazioni paesaggistiche e Pareri
(arch. Luigi Guastamacchia)

Il Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(arch. Vincenzo Lasorella)

Firmato digitalmente da:
LUIGI GUASTAMACCHIA
Regione Puglia
Firmato il: 14-03-2022 12:30:22
Seriale certificato: 903259
Valido dal 08-02-2021 al 08-02-
2024



Vincenzo Lasorella
14.03.2022
08:59:27
GMT+00:00